

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di Roma)

REP.N. 3682

LI, 27/4/1993

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.71, n.865, fra il Comune di Albano Laziale la Coop. Edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l. ed il CONSORZIO COOPERATIVE CASA CASTELLI (c.c.c.c.) s.r.l. per la concessione in diritto di superficie di aree nel Piano di Zona di Cecchina.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentonovantatré, addì *ventinette* del mese di aprile, nella Residenza Municipale e nella Sala del Sindaco, avanti di me Dott. Alberto Trivelloni, Segretario generale

del Comune di Albano Laziale, sono personalmente comparsi:

1)- MAUREZIO SANNIBALE, nato in Albano Laziale, il 31.7.53

ed ivi residente, il quale interviene al presente atto

quale Sindaco del Comune di Albano Laziale (C.F.:82011210683)

e non altrimenti, autorizzato alla stipula con deliberazioni consiliari nn.303-304 e 305 del 25.7.1989;

2)- LUIGI AGLIOCHI, nato in Albano Laziale il 22.5.49

ed ivi residente, il quale interviene al presente atto

quale Presidente della Coop. Edilizia "UNA CASA INSIEME"

s.r.l.(C.F.:03083410586), con sede in Roma, Via Nazionale

n.172 giussu certificato del Tribunale di Roma, datato



23.12.1992 (che si allega al presente atto formandone l'all."A").

2)-MANGHELLO POLUCCI, nato a Palestrina il 30.5.39, il quale interviene al presente atto quale Presidente del CONSORZIO COOPERATIVE CASA CASTELLI (c.c.c.c.) S.P.L. (C.F.:0917320584), con sede in Roma, Via Nazionale n.172, giusto certificato del Tribunale di Roma, datato 23.12.1992 (che si allega al presente atto formandone l'all."B").

Di comune accordo le parti sopra indicate, ne consentienti, della cui capacità giuridica ed identità personale il Segretario rogante sono certo, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

P R E S S O

che per mero errore materiale alla convenzione in data 23.3.93, rep.n.3674, a rogito Segretario generale del Comune di Albano Laziale, Dr.Alberto Trivelloni, registrata ad Albano Laziale il 25.3.93 al n.424-Mod.I-, trascritta alla Conservatoria RR.II.Roma 2 al numero generale 14723 e al numero particolare 9527, ed alla convenzione in data 23.3.1993, repertorio n.3675, a rogito Segretario generale del Comune di Albano Laziale, Dr.Alberto Trivelloni, registrata ad Albano Laziale il 25.3.1993 al n.425-Mod.I- trascritta alla Conservatoria RR.II. Roma 2 al numero generale 14721 e al numero particolare 9525, con le quali il Comune di Albano Laziale ha concesso alla Cooperativa

Scatto
Automanip

REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ALBANO LAZIALE
IL 27 APR. 1993


Vol.
IL DIRETTORE
(Giuseppe)

Edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l. il diritto di superficie
rispettivamente sul lotto n.3 e sui lotti n.2 e n.1/p
del piano di zona di Cecchina, di cui alla legge 18.4.1962,
n.167, nonché alla convenzione in data 23.3.1993, repertorio
n.3673, a rogito Segretario generale del Comune di Albano
Laziale, Dr. Alberto Trivelloni, registrata ad Albano La-
ziale, il 25.3.1993 al n.423 - Mod.1 -, trascritta alla
Conservatoria RR.II. Roma 2 al numero generale 14722 e
al numero particolare 9526, con la quale il Comune di
Albano Laziale ha concesso al Consorzio Cooperative Casa
Castelli (c.c.c.o.) s.r.l. il diritto di superficie sul
lotto n.1/p, non è stato allegato il rispettivo certificato
di destinazione urbanistica dei lotti di terreno;

che, inoltre, è necessario precisare meglio la
individuazione delle aree concesse alla predotta Cooperativa
edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l. e al predetto Consorzio
Cooperative Casa Castelli (c.c.c.o.) s.r.l.;

che, pertanto, si rende necessario rinnovare le
sindacate convenzioni in data 23.3.1993, repertorio nn. 3674-
3675 e 3673;

che deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
n.5027 dell'8.10.1987, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n.5 del 20.2.1988 - Parte prima -
è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica
e popolare in località Mufelli nella frazione di Cecchina,



di cui alla legge 18.4.1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.528 del 22.12.1969, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, ai sensi dell'art.34 della legge 22.10.71 n.865, la variante al citato piano di zona;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.132 del 17.12.1975, vistata dalla competente Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, venivano determinati, in esecuzione alle prescrizioni di cui all'art.35, comma 14, della legge 22.10.1971, n.865, i criteri generali da applicarsi a tutte le convenzioni per la cessione del diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree espropriate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 marzo 1961, n.167;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.133 del 17.12.75, approvata dalla competente Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art 35, comma 7, della legge 22.10.71, n.865, per la cessione in diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18.4.62, n.167, in favore di Enti, Cooperative Edilizie e loro Consorzi, Imprese di costruzioni e loro Consorzi;

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.304

del 25.7.1989 e n.530 del 22.12.1989, divenute esecutive ai sensi di legge (che si allegano al presente atto formandogli alleg."C" e "D"), è stato concesso in diritto di superficie nel piano di zona di Cecchina alla Coop. Edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l. con sede in Roma, Via Nazionale n.172, il lotto edificabile n.3, di mq.1.959;

che con deliberazioni del Consiglio comunale n.303 del 25.7.1989, e n.529 del 22.12.1989, divenute esecutive

ai sensi di legge (che si allegano al presente atto formandone gli alleg."E" e "F"), è stato concesso in diritto di superficie nel piano di zona di Cecchina alla Coop. Edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l. con sede in Roma, Via Nazionale n.172, il lotto edificabile n.2, di mq.1.970 per per n.18 alloggi ed il lotto edificazione n.1/parte per n.3 alloggi di mq.1.350;

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n.305 del 25.7.1989 e n.531 del 22.12.1989, divenute esecutive ai sensi di legge (che si allegano al presente atto formandone gli alleg."G" e "H"), è stato concesso in diritto di superficie nel piano di zona di Cecchina al CONSORZIO COOPERATIVE CASA CASTELLI (c.c.c.c.) s.r.l. con sede in Roma, Via Nazionale n.172, il lotto edificabile n.1/p.

Tutto ciò premesso, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. - PRESUPPOSTI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE -

Le pretese formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione alla quale, per lo stesso titolo e previa accettazione, si allegano:

1)-Copia delle deliberazioni autorizzanti la stipulazione (all."C"-"E"-"G");

2)-Copia della planimetria indicante la localizzazione dell'intervento (All."I");

3)-Copia del certificato di destinazione urbanistica dei lotti di terreno (All."L").

La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971, n.865, la concessione del diritto di superficie sulle seguenti aree, di pertinenza del patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, comprese nel piano di zona di Cecchina quali risultanti nella planimetria di cui al precedente n.2 (All."H"):

A)-in favore della Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme" s.r.l. il lotto edificabile n.3 della superficie complessiva di mq.1.958, distinto al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al foglio 25, particella 364, confinante con strada di piano di zona, strada di comparto e lotto edificabile n.4, parcheggio e strada di comparto e lotto n.2, come meglio individuato nella planimetria di cui all'alleg."I";

B)-in favore della Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme" s.r.l. il lotto edificabile n.2 della superficie complessiva

siva di mq.1970, distinto al N.C.T. del Comune di Albano Laziale, al foglio 25, particella 363, confinante con strada di piano di zona, lotto edificabile n.3, parcheggio e strada di comparto e lotto edificabile n.1, come meglio individuato nella planimetria di cui all'all."I";

C)-in favore della Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme"

s.r.l. parte del lotto edificabile n.1 costituente

parte dell'area distinta al N.C.T. del Comune di Albano

Laziale al foglio 25, particella 362 della superficie

complessiva di mq.1.350, come meglio risultante contorna-

ta in colore blu nella planimetria di cui all'allegato

"I", confinante con area stradale di piano di zona,

parte residua del lotto concesso al Consorzio Cooperative

"Casa Castelli" (c.c.c.c.) s.r.l., strada di comparto

e lotto AIC, strada di comparto e lotto edificabile

n.2;

D)-in favore del Consorzio Cooperative Casa Castelli

(c.c.c.c.) s.r.l. la restante parte del lotto edificabile

n.1, di cui alla lett.c), come meglio risultante contor-

nata in colore rosso nella planimetria di cui all'all.

"I", confinante con parte del lotto stesso concesso

alla Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme" s.r.l.,

strada di comparto, verde pubblico e lotto AIC.

Detto terreno è in corso di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, mediante



esproprio, ai sensi della legge 22.10.1971, n.965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune di Albano Laziale, in persona come sopra, concede il terreno stesso alle predette Società come sopra rappresentate, che accettano, per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto esecutivo planivolumetrico della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate.

ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione s'intende fatta per la durata di anni 99 e potrà essere rinnovata ad istanza del sodalizio concessionario alle condizioni di cui al seguente art.9 a norma dell'art.2 della deliberazione consiliare n.132 del 17.12.75.

ART.3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

In base agli elementi di stima dei costi globali di attuazione del piano, il corrispettivo della concessione viene determinato in complessive L.947.100.000 (trecentoquarantasettemilionicentemila). Tale somma è stata corrisposta in unica soluzione prima della stipula della presente convenzione mediante versamento eseguito presso la Tesoreria del Comune di Albano Laziale con quietanze liberatorie nn.270 e 271 del 22.3.1993 per complessive L.281.925.000 dalla Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme" s.r.l. e n.268 del 22.3.1993 per L.65.175.000 dal Consorzio Cooperative Case Castelli (c.c.c.c.) s.r.l.;

ART.4 - CLAUSOLA DI GARANZIA E IPOTECA LEGALE

Il Comune di Albano Laziale come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale per garanzia dell'adempimento contrattuale sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo di provvedervi d'ufficio e da ogni responsabilità, in ordine al reimpiego ed alla destinazione delle somme ricavate per effetto della concessione. Tale rinuncia deve intendersi motivata, avuto riguardo alle finalità dell'intervento, dell'intendimento dell'Amministrazione comunale di non appesantire i costi di realizzazione del programma costruttivo, ferma, comunque, restando la facoltà del Comune di procedere in danno della Cooperativissima, a norma del seguente art.14, qualora risulta inadempiente alle clausole contrattuali. In caso di decadenza della concessione il Comune concedente tratterà a titolo di penale l'intero corrispettivo della concessione medesima.

ART.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE

Sulle aree come sopra concesse la Coop. Edilizia Interessata si obbliga a realizzare e mantenere case di abitazione con caratteristiche costruttive e tipologiche di edilizia economica e popolare in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART.6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI.

Si dà atto che il corrispettivo della concessione è comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria le cui opere verranno eseguite direttamente dal Comune di Albano Laziale in base ai tempi di attuazione del piano, su progetti esecutivi debitamente approvati e nei limiti delle effettive disponibilità degli insediamenti costruttivi. Resta a carico del concessionario l'esecuzione a propria cura e opere e d'intesa con gli enti erogatori, delle reti interne di allacciamento ai servizi di cui sopra.

ART.7 - IPOTECABILITA' DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Può essere ipotecato esclusivamente a favore di Enti e di Istituti di credito per garanzia dei mutui che verranno concessi a finanziamento della realizzazione dei previsti fabbricati.

La facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione di nullità del diritto del presente contratto verrà eventualmente esercitata tenendo conto delle condizioni di cui sopra, al fine di rilevare l'Ente o Istituto mutuante della minore somma tra le spese ed il maggiorato, per parizia dell'Ufficio Tecnico comunale.

Sarà facoltà del Comune di subentrare nell'accollo del mutuo qualora ritenga di proseguire direttamente la costruzione.

ART.8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione potrà essere rinnovata su istanza del concessionario presentata almeno un anno prima della scadenza in base alle norme vigenti del rinnovo. Al termine della concessione e nel caso di mancato rinnovo della stessa il comune di Albano Laziale diviene proprietario degli edifici, alloggi ed opere e ne acquista la proprietà.

La devoluzione avrà luogo "ipso iure" salvo indennizzo a favore del proprietario da calcolarsi ai sensi dell'art.16 comma 5°, della legge 22.10.71, n.865. I locatori degli alloggi conservano tale loro condizione anche nei riguardi del Comune, sotto l'osservanza delle preesistenti condizioni contrattuali.

ART.9 - REQUISITI DEI SOCI.

La cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara che i propri soci hanno i requisiti per essere assegnatari di alloggi economici e popolari a norma delle vigenti disposizioni.

ART.10 - IMPIANTI ELETTRICI, DI ACQUA E GAS

La fornitura di acqua potabile quanto per la costruzione del fabbricato e per altro uso qualsiasi è riservata al Comune di Albano Laziale, che è unità ente di cui compete la fornitura nel territorio del Comune stesso.

Analoga disciplina verrà per la fornitura di energia elettrica, sia per l'illuminazione che per la forza motrice, il cui Ente competente è l'ENEL. In ogni caso il concessio-

nario è vincolato alla costruzione, sotto i fabbricati e nel lotto di pertinenza, della cabine di trasformazione dell'energia elettrica (sia per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con l'obbligo di assumere i relativi oneri e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ente erogatore e dal Comune di Albano Laziale. Sul terreno concesso, è altresì, consentito l'eventuale passaggio di canalizzazione ai pubblici servizi di qualsiasi specie previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali. Per quanto riguarda gli eventuali impianti del gas, resta inteso che sono a carico del Comune di Albano Laziale gli oneri per la rete di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione saranno sostenute direttamente dal complesso di utenza servizio in base ai regolamenti aziendali.

ART.11 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Rimarranno di proprietà del Comune gli oggetti che si rinvenissero in occasione di scavi, demolizioni, costruzioni o di altre opere che si eseguissero in qualunque tempo sul terreno concesso e che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale, avessero valore storico, artistico e da altra legge, il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Albano Laziale che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti

come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT sul costo della vita e diminuito, per la quota di deprezzamento in base all'età dell'edificio, come appresso indicato:

da 0 5 anni 0%

" 5 10 " 5%

" 10 20 " 10%

20 30 " 30%

Tali percentuali potranno essere variate in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

B)-Determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi.

Il canone di locazione sarà determinato in base agli indici periodicamente fissati dal Comune, in percentuale del valore desunto dei prezzi stabiliti per la cessione degli alloggi, in misura adeguata alla remunerazione e ricostruzione degli investimenti, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei mezzi con cui vengono finanziati gli interventi, nonché alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli immobili. La revisione periodica dei canoni di locazione degli alloggi sarà effettuata in rapporto alle valutazioni dell'indice generale del costo della vita e tenuto conto delle spese di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle abitazioni.



ART.2-CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

IN CASO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE LA CUI DURATA
NON PUO' SUPERARE QUELLA PREVISTA NELL'ATTO ORIGINARIO

(ART.35-COMMA 8-LETT.G) DELLA LEGGE 22.10.71,N.865).

Il corrispettivo in caso di rinnovo della concessione
verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo
la normativa vigente, per l'edilizia economica e popolare
al momento del rinnovo stesso, aumentato dalla spesa prevista
con stima dell'ufficio tecnico comunale, per il rinnovo
e l'adeguamento delle urbanizzazioni.

ART.3-SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER L'INOSSERVANZA

DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CONVENZIONE ED I
CASI DI MAGGIORE GRAVITA' IN CUI TALE INOSSERVANZA
COMPORTE LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE E LA CONSEGUENT
ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.35,COMMA
8°,LETT.F) DELLA LEGGE 22.10.71, n.865).

Saranno applicate a carico del concessionario le sanzioni
per i casi di inosservanza degli obblighi contrattuali:

A) Interesse dell'10% annuo per il tardivo pagamento del
corrispettivo della concessione;

B) Penale di L.0,50 per metro cubo per ogni giorno di
ritardo nella presentazione del progetto della costruzione
che il concessionario intende realizzare, rispetto
al termine di tre mesi decorrenti dalla data di approva-
zione tutoria del contratto di concessione. Qualora


Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizione, costruzioni, ecc. per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti. Nel caso di ritrovamento di cose di pregio il Comune potrà assegnare, tenuto conto delle circostanze, premi agli inventori secondo equità e senza diritto di reclamo.

ART.12 - DISPENSA DA RESPONSABILITA'

La concessione si intende effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune, sia per la natura del sottosuolo, sia per l'eventuale presenza di costruzioni e sia, infine, per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione delle previste opere di urbanizzazione della zona. Inoltre il Comune è esonerato dall'obbligo di consegnare al concessionario la documentazione relativa all'area concessa e da ogni altro obbligo di garanzia. Le clausole del presente articolo e del seguente art.13 vengono espressamente approvata dal concessionario.

ART.13 - SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Qualora nell'ambito del piano di zona del soprassuolo e nel sottosuolo esistessero condutture elettriche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas, nonché fogne ecc. gli oneri per il loro spostamento in altra sede saranno assunti dal Comune e le relative spese ripartite pro



quota tra tutti gli assegnatari in rapporto alla volumetria edificabile prevista dai piani di zona.

ART.14 - RINVIO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.132 DEL 17.12.1975.

Il Concessionario formalmente dichiara di accettare le seguenti condizioni generali previste dalla deliberazione consiliare n.132 del 17.12.75:

ART.1-CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, OVE QUESTA SIA CONSENTITA (ART.35,COMMA 8°,LETT.E) DELLA LEGGE 22.10.1971, n.865.

A)-Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio dovrà essere approvato dal Comune e determinato con riferimento al corrispettivo versato per la cessione del diritto di superficie, al valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate a cura e spese del concessionario; al costo della costruzione, alle spese generali, comprese quelle di progettazione nonché agli oneri di preammortamento e di finanziamento.

Il costo della costruzione sarà determinato tenuti conto degli interventi di edilizia residenziale pubblica nonché delle particolari e specifiche caratteristiche dell'intervento. E' consentita una revisione del prezzo di cessione,


il progetto della costruzione non venga approvato dai competenti Uffici Tecnici del Comune la stessa penale sarà dovuta per il ritardo rispetto ai termini di due mesi comunicato per la presentazione di un secondo progetto così pure nel caso occorra un terzo ed ultimo progetto.

C) Penale di L.0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato rispetto al termine di tre mesi dalla data di rilascio della licenza di edificare.

D) Penale di L.0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto al termine di due anni decorrenti dall'inizio dei lavori.

E) Nel caso di cessione e di locazione di alloggio per un corrispettivo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui all'art.1 della presente deliberazione sarà applicata al superficiario inadempiente una penalità convenzionale, in misura variante da tre a cinque volte la differenza tra il corrispettivo da richiedere in base alla presente deliberazione e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo per quanto concerne l'ipotesi di locazione, al canone annuo.

F) Nel caso di inadempienza e di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione



specificate nell'apposita convenzione il Comune interverrà sostituitivamente nell'esecuzione dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi prestata salvo l'applicazione di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti sulla spesa sostenuta e le richieste di maggiori danni.

G) In caso di inosservanza da parte del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti nella convenzione, potrà essere ordinata la sospensione dei lavori di costruzione degli edifici fin quando le opere di urbanizzazione non saranno state adeguate secondo le prescrizioni del Comune.

H) In caso di inosservanza da parte del concessionario del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale il diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata, si avrà decadenza della concessione.

I) Si avrà inoltre decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie, nel caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di determinare e mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art.1 della presente deliberazione.

La rivalutazione del contratto di concessione derivante

dai casi di decadenza di cui alle precedenti lett. h)

ed i) comporterà il ripristino del pieno possesso dell'area

del Comune, che acquisterà anche la proprietà dell'eventuale

costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore

dei concessionari decurtata della minore somma tra le

spese ed il migliorato.

ART.15 - TRASCRIZIONE DELLA CONVEZIONE

La presente convenzione sarà registrata per legge e trascritta

in tutti i suoi articoli a cura del notaio rogante.

ART.16 - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è pienamente valida e produttiva

di effetti per le parti fin d'ora.

ART.17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti

alla stipulazione sono a carico del concessionario, che

avrà facoltà di invocare tutte le agevolazioni previste

dalla normativa in vigore.

Il presente atto, scritto a macchina da persona

di mia fiducia è contenuto in n.5 fogli di carta legale,

pagine n.18 e righe n.19 fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Samibale Umberto



F.to Agliocchi Luigi

F.to Polucci Marcello

F.to Trivelloni Alberto

Per copia conforme all'originale.
li. 27 APR. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE
Trivelloni Dr. Alberto



All. "A"

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Mod. 3

Sezione Società Commerciali

Il sottoscritto Cancelliere certifica risultare dagli atti depositati, trascritti pubblicati in questa Cancelleria, e attualmente in vigore, che la: _____

UNA CASA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
EDILIZIA ARLII

debitamente costituita, omologata e trascritta nei Registri di questa Cancelleria al N. 6812-92 ha sede in Roma VIA NAZIONALE 172

ed è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione.

Che il consiglio di amministrazione attualmente in carica è composto:

PRESIDENTE: AGLIOCCI LUIGI nato ad
ALBANO LAZIALE il 22-05-1949;

VICE PRESIDENTE: VESETA CORRADO nato
a S. MICHELE DI SERINO il 04-04-1947;

CONSIGLIERE: SERAFINI FRANCO nato a
Velletri il 28-10-1950 -


NOTIZIO il 07-11-1992 PER TRE ANNI -

Che per statuto il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed il presidente ha la firma e la rappresentanza sociale.

23 DIC. 1992



CANCELLERIA COMMERCIALE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Salvatore Montaperto)




COMUNE DI ALRANO LAZIALE

Per copia conforme all'originale.

Albano Laziale, IS

26 APR. 1993

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Acetoferri